



COMUNE DI ROVIGO

**REGOLAMENTO
DI POLIZIA URBANA
DEL COMUNE DI ROVIGO**

**APPROVATO CON
DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 49 del 26/07/2018**

Art. 1 – FINALITÀ: CONVIVENZA CIVILE, VIVIBILITÀ URBANA E PUBBLICO DECORO

1. Il presente regolamento detta, nel rispetto della gerarchia normativa e degli ambiti già oggetto di disciplina da parte di altri regolamenti comunali, le norme volte ad assicurare la serena e civile convivenza all'interno del territorio comunale, vietando i comportamenti illeciti che possono arrecare danni e pregiudizi alle persone e limitando i fenomeni di degrado e incuria, al fine di salvaguardare la più ampia fruibilità dei beni comuni, di tutelare la qualità della vita e dell'ambiente. A tale scopo, attraverso interventi da coordinarsi con tutti gli altri livelli di governo territoriale, esso persegue livelli di sicurezza integrata, così come definita dall'art. 1, comma 2 del decreto legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito nella legge 18 aprile 2017, n. 48.
2. Il presente regolamento è applicativo delle disposizioni contenute nell'art. 50, comma 7 ter, del Testo Unico degli Enti Locali (Tuel) e dell'art. 9, comma 3, del Decreto Sicurezza (decreto legge n. 14/2017, convertito con legge n. 48/2017). Esso si applica su tutto il territorio comunale e nei confronti di ogni persona, fisica o giuridica, si trovi, a qualsivoglia titolo, sul territorio stesso.
3. L'attuazione di forme di compartecipazione in materia di sicurezza urbana con enti pubblici ed organismi ed associazioni di natura privatistica è di norma effettuata tramite la sottoscrizione di patti locali cui si rinvia.

Art. 2 - FUNZIONI DI POLIZIA URBANA

1. La vigilanza relativa all'applicazione del presente Regolamento è affidata a tutti i Pubblici Ufficiali che ne abbiano titolo e, in particolare, al Corpo di Polizia Locale e alle altre Forze di Polizia presenti sul territorio.
2. L'accertamento delle violazioni è eseguito nel rispetto delle norme previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 3 - COMPORTAMENTI VIETATI

1. Il presente articolo disciplina i comportamenti non previsti quali fattispecie di reato o di violazione amministrativa in altre norme statali o regionali nell'ambito della tutela della sicurezza urbana, nonché in ambiti specifici previsti dal presente Regolamento.
2. I seguenti atti costituiscono violazione amministrativa punita ai sensi del presente Regolamento:
 - a) manomettere o in qualsiasi modo danneggiare il suolo pubblico, le attrezzature o gli impianti installati, salvo che per interventi manutentivi eseguiti da soggetti a ciò autorizzati;
 - b) rimuovere, manomettere, imbrattare o fare uso improprio d'arredi e attrezzature pubbliche (panchine, fontane, giochi, segnaletica stradale, cartelli d'indicazione, altri elementi d'arredo urbano o manufatti destinati a pubblici servizi o comunque di pubblica utilità, vasche d'acqua, servizi igienici pubblici) in particolare, e a titolo esemplificativo, costituisce uso improprio di un elemento di arredo urbano il sedersi sullo schienale delle panchine posando i piedi sulla seduta;
 - c) arrampicarsi su monumenti, pali, arredi, segnaletica, inferriate ed altri beni pubblici, sdraiarsi sulle strade, piazze, androni, sulle soglie delle case o sotto i portici;
 - d) collocare, affiggere o appendere avvisi o manifesti su beni pubblici e, ove non autorizzati, sulle altrui proprietà;
 - e) utilizzare sui marciapiedi e i portici pattini o tavole o qualsiasi mezzo di locomozione che con la loro guida arrechino pericolo o danno ai pedoni e alle cose;

- f) gettare oggetti accesi nonché sparare mortaretti o similari pur se di libera vendita che possano procurare disagio alla cittadinanza, interferire con le ore di riposo e spaventare gli animali al punto di metterne in pericolo la loro incolumità;
 - g) lavare veicoli sul suolo pubblico e ripararli, se non in stato di evidente emergenza e necessità;
 - h) ammassare ai lati e/o nei tratti antistanti delle case oggetti di qualsiasi natura, salvo che ciò avvenga in particolari situazioni ed a condizione che si venga preventivamente autorizzati, con l'obbligo di rimozione del materiale nel più breve tempo possibile;
 - i) procedere alla pulizia di tappeti, stuoie, stracci, tovaglie o simili sulla via pubblica o aperta al pubblico;
 - j) bagnare con acqua il suolo pubblico, in particolare nel periodo invernale, o provocare stillicidio sul suolo pubblico per carenza di manutenzione delle gronde degli stabili o per negligenza nella conduzione dell'immobile;
 - k) bivaccare, sistemare giacigli, dormire o comunque sdraiarsi sulle panchine, sulle strade, sui marciapiedi, nei sottoportici o comunque in aree pubbliche, se queste non siano a ciò specificatamente dedicate;
 - l) compiere atti di pulizia personale o soddisfare bisogni fisiologici fuori dai luoghi all'uopo destinati;
 - m) girare a torso nudo o in tenuta non decorosa in luogo pubblico;
 - n) deturpare e imbrattare con disegni, adesivi, scritte e simili, i monumenti, le facciate degli edifici, la pavimentazione e la segnaletica stradale;
 - o) collocare o affiggere manifesti al di fuori degli spazi destinati dall'Amministrazione comunale;
 - p) gettare o abbandonare carte, bottiglie e qualsiasi altro tipo di rifiuti solidi.
3. Resta fatta salva l'applicazione delle disposizioni contenute nel Codice della Strada e in altre leggi speciali.

ESERCIZI COMMERCIALI

Art. 4 - NEGOZI E ARTICOLI PER SOLI ADULTI

1. Deve essere salvaguardata la necessaria riservatezza dei prodotti destinati esclusivamente ai maggiorenni che, se venduti insieme ad altri normali articoli in libera vendita, devono essere conservati o esposti in zone non immediatamente visibili.

Art. 5 - MODALITÀ DI ESPOSIZIONE DELLE MERCI E OGGETTI FUORI DAI NEGOZI O PER STRADA-

Fatto salvo quanto previsto dal Regolamento TOSAP e dal Regolamento occupazione suolo pubblico mediante dehors e altre installazioni a carattere provvisorio del Comune di Rovigo, l'esposizione di merce è soggetta a quanto stabilito dalle norme sanitarie, di igiene e di occupazione di suolo pubblico.

1. Ogni merce esposta per la vendita oltre la soglia dell'esercizio non dovrà costituire pericolo od ostacolo, per forma, materiale e posizionamento sia per i passanti in generale che per soggetti disabili in particolare.
2. L'area concessa è considerata a tutti gli effetti parte integrante dell'esercizio e l'impresa concessionaria è tenuta ad assumersi la responsabilità della gestione.
3. L'esposizione delle merci dovrà rispettare le seguenti prescrizioni:
 - a) consentire il transito dei pedoni ed il rispetto delle norme del Codice della Strada;

- b) il suolo, prima e dopo l'orario di effettiva apertura al pubblico, deve rimanere libero e sgombero;
- c) qualora siano posti in vendita oggetti appuntiti, taglienti o comunque pericolosi, essi dovranno essere esposti in modo da non costituire fonte di pericolo;
- d) non deve arrecare offesa al decoro pubblico;
- e) non deve imbrattare il suolo pubblico o i passanti né emanare odori nauseanti o molesti.

Art. 6 - PULIZIA E DECORO DEI PUBBLICI ESERCIZI, DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI ED ARTIGIANALI E NELL'ESERCIZIO DEI MESTIERI AMBULANTI

1. Fatto salvo quanto disposto dalle norme vigenti in materia di tutela ambientale, tutti i pubblici esercizi dovranno essere tenuti nella massima nettezza e così pure le vetrine, il mobilio, gli attrezzi ed utensili e quant'altro necessario alla vendita. Gli esercenti sono tenuti a mantenere pulite le aree pubbliche circostanti i loro locali.
2. Ogni mestiere esercitato su strada ed ogni altra attività lavorativa esercitata in locali, anche da una sola persona, deve essere effettuata garantendo le condizioni igieniche.
3. I proprietari di locali commerciali o artigianali visibili o accessibili dalla pubblica via che siano sfitti o comunque chiusi dovranno mantenere in buono stato di pulizia e di igiene le vetrine, gli ingressi e le aree immediatamente adiacenti ai locali stessi e garantire la chiusura dell'accesso dei locali.
4. Agli esercizi giudicati non rispondenti o non conformi a decoro e alle condizioni delle località possono essere imposti lavori di pulizia e di adattamento. In caso di inadempienza all'ingiunzione di siffatti lavori, potrà essere proposta la temporanea chiusura dell'esercizio e, all'occorrenza, la revoca della licenza di commercio. Per quelli di cui al comma 3, si procederà alla pulizia ritenuta necessaria per garantire il decoro, con spese a carico dell'inadempiente, dopo l'inutile scadenza di apposita intimazione a provvedere.
5. I titolari o gestori di pubblici esercizi, esercizi commerciali, artigianali e di servizio, ivi compresi i circoli privati titolari di autorizzazione all'attività di somministrazione devono provvedere all'adozione di misure volte a contenere i fenomeni di degrado e di disturbo alla tranquillità pubblica nonché quelli di limitazione alla libera fruibilità degli spazi pubblici adiacenti il locale.
6. Dopo la chiusura del locale, i tavoli, le sedie ed ogni altra struttura che, giusta autorizzazione, siano collocate all'esterno dei locali, gravino esse su aree pubbliche o private, devono essere rimosse e sistemate in depositi privati e chiusi, se non diversamente concordato con l'ufficio comunale competente.

Art. 7 – PUBBLICI ESERCIZI. DIVIETO DI CONSUMO DI BEVANDE ALCOLICHE IN AREE PUBBLICHE

1. È fatto obbligo a tutti i titolari di esercizi pubblici, o persone autorizzate alla mescita, di impedire l'uscita, dal proprio locale o dallo specifico plateatico di proprietà pubblica autorizzato dall'Amministrazione Comunale, di oggetti di vetro o ceramica (bottiglie, bicchieri, tazze, lattine, ecc...) contenenti bevande di qualsiasi gradazione alcolica, al fine di evitare che tali oggetti possano divenire "armi improprie" nelle mani di persone male intenzionate o in stato di alterazione psico-fisica.

Art. 8 – PULIZIA DELLE AREE DATE IN CONCESSIONE E DELLE AREE ANTISTANTI GLI ESERCIZI PUBBLICI

1. Fatto salvo quanto previsto dal Regolamento comunale sul ciclo della gestione dei rifiuti, è fatto obbligo a chiunque eserciti attività mediante l'utilizzazione di strutture collocate, anche temporaneamente, su aree o spazi pubblici o di uso pubblico, di provvedere alla costante pulizia del suolo occupato e dell'area circostante.
2. È fatto obbligo a chiunque abbia la disponibilità di locali a qualsiasi uso adibiti, prospettanti sulla pubblica via o ai quali si accede dalla pubblica via, di provvedere alla costante pulizia del tratto di marciapiede, anche se sottostante portici, sul quale il locale prospetta.
3. Le violazioni di cui ai commi 1 e 2 comportano, oltre la sanzione amministrativa, l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi e/o la cessazione delle azioni e dei comportamenti contrari a quanto previsto nel presente articolo.

DECORO PUBBLICO

Art. 9 – DIVIETO DI CAMPEGGIO E BIVACCO SULLE AREE PUBBLICHE O APERTE AL PUBBLICO

1. In tutto il territorio comunale è vietato stabilirsi sulle aree pubbliche ed aperte al pubblico, per alloggiare o pernottare in caravan, tende, sacchi a pelo, coperte o carri abitazione in genere, fuori degli spazi a ciò destinati o consentiti.
2. Il Sindaco può autorizzare comunque la sosta anche temporanea per alloggio o pernottamento o per attendere ad altre necessità abitative, in determinate località o vie del Comune. In questo caso, i soggetti autorizzati dovranno adoperarsi al fine di garantire il rispetto dei requisiti minimi di sicurezza, d'igiene, di ordine o di decoro dell'ambiente.
3. È altresì vietato, in tutte le aree pubbliche o aperte al pubblico, ivi compresi i portici, gli anditi e gli elementi

architettonici di palazzi e monumenti cittadini, sdraiarsi o bivaccare, anche in ore diurne, nel senso di utilizzare tali spazi come luoghi di propria dimora, anche occasionale o temporanea. Nei medesimi luoghi è altresì vietato sedersi recando intralcio, ovvero ostruendo le soglie e gli ingressi degli edifici pubblici e privati.

Art. 10 - TURBATIVE AL DECORO, ALL'IGIENE E AL QUIETO VIVERE

1. Sulle strade e negli spazi aperti all'uso comune, è fatto divieto di accordarsi per ricevere prestazioni sessuali a pagamento, colloquiando con persone che, per atteggiamento e abbigliamento, rispetto al luogo, siano manifestamente dedite ad esercitare la prostituzione.
2. Alla guida di veicoli è vietato eseguire manovre che intralcino la circolazione stradale, per porre in essere i comportamenti descritti nel comma precedente, in particolare lasciando in sosta oppure semplicemente fermando il veicolo affinché vi salga o vi scenda la persona dedita alla prostituzione.
3. Sono eccettuati dai divieti del presente articolo coloro che svolgono comprovata attività di prevenzione sanitaria delle persone dedite alla prostituzione o di assistenza e reinserimento sociale a favore di queste, coloro che esercitano servizi istituzionali di soccorso pubblico, nonché gli appartenenti alle Forze di Polizia comandati nei servizi d'istituto allo scopo di fare rispettare i divieti prescritti nei commi precedenti.

Art. 11 - DIVIETO DI SCRIVERE O DISEGNARE SUI MURI, STRADE O MARCIAPIEDI

1. È vietato danneggiare, coprire, spostare, guastare o sporcare targhe riportanti la denominazione delle vie o altre indicazioni di pubblica utilità, tabelle e piastrine dei numeri civici, pennoni, corpi illuminanti e relativi sostegni, attrezzature e giochi installati in piazze e parchi comunali ed ogni altra attrezzatura posta nell'ambito o a servizio di aree adibite ad uso pubblico.
2. Al fine di evitare situazioni di degrado urbano, fatto salvo quanto previsto dall'art. 639 del codice penale, è vietato eseguire disegni, murali, scritte di qualunque genere e con qualunque tecnica grafica ivi compreso lo spray, su muri di edifici e recinzioni fisse o di cantiere e su qualunque altro spazio comunque visibile a meno che non vi sia formale autorizzazione da parte dei proprietari delle superfici interessate e che tali interventi non siano in contrasto con strumenti urbanistici o vincoli architettonici e/o artistici.
3. Il trasgressore deve riparare integralmente i danni arrecati mediante il ripristino dello stato dei luoghi.
4. Se i comportamenti di cui ai commi 1 e 2 ineriscono beni di proprietà privata, nei casi urgenti per motivi di decoro o di igiene, il Comune potrà chiedere ai proprietari di provvedere all'immediato ripristino dello stato

dei luoghi. In caso di inottemperanza, il Comune, previa intimazione al proprietario, potrà, con specifico provvedimento motivato, provvedere d'ufficio all'eliminazione dei deturpamenti, rivalendosi nei confronti dell'inadempiente.

Art. 12 – VOLANTINAGGIO IN CASSETTE POSTALI

1. È vietato depositare materiale pubblicitario nelle cassette postali o all'interno di spazi condominiali laddove i proprietari degli edifici abbiano esposto visibile cartello di non gradimento e/o divieto o abbiano installato un apposito contenitore nel quale inserire il materiale pubblicitario.
2. Le violazioni sono contestate alle imprese che effettuano la distribuzione pubblicitaria o, se colto in flagrante, all'addetto alla distribuzione.

Art. 13 - PULIZIA E DECORO DELLE AREE ESTERNE E/O MARCIAPIEDI PROSPICIENTI CON SINGOLE ATTIVITÀ E/O ABITAZIONI

1. Fatto salvo quanto previsto in materia per la gestione dei mercati dalla vigente disciplina comunale, è fatto obbligo a chiunque eserciti attività mediante l'utilizzazione di strutture collocate, anche temporaneamente, su aree o spazi pubblici o di uso pubblico, di provvedere alla costante pulizia del suolo occupato e dell'area circostante per un raggio di tre metri.
2. È fatto obbligo a chiunque abbia la disponibilità di locali a qualsiasi uso adibiti, prospettanti sulla pubblica via o ai quali si accede dalla pubblica via, di provvedere alla costante pulizia del tratto di marciapiede sul quale il locale prospetta e la pronta rimozione di eventuali vegetali infestanti il marciapiede stesso.
3. È fatto obbligo, inoltre, a tutti di contenere lo sviluppo di eventuali siepi o alberature di proprietà mediante potatura, in modo che le stesse non occupino marciapiedi e strade e non limitino la visibilità della segnaletica o l'efficacia degli impianti di pubblica illuminazione.

SICUREZZA E QUIETE PUBBLICA

Art. 14 - DIVIETO DI ACCATTONAGGIO

1. È vietata la richiesta di elemosina su aree pubbliche o aperte al pubblico.
2. È comunque sempre vietata qualsiasi forma di accattonaggio con modalità moleste ed insistenti, ovvero me-

dianze minori o disabili o con animali in cattivo stato di salute o comunque detenuti in evidenti condizioni di maltrattamento e, in ogni caso, con comportamenti tesi a suscitare strumentalmente sentimenti di pietà stimolando, così, l'offerta di denaro, anche senza esplicita richiesta.

3. Il divieto si estende anche alle presenze non moleste ma che, ad esempio attraverso l'offerta di servizi quali il lavaggio dei vetri o la vendita di fiori, recano intralcio e pericolo alla circolazione stradale o pedonale.
4. Si applica la sanzione accessoria della confisca del denaro costituente il prodotto della violazione e di quanto agevoli la commissione dell'illecito, come disposto dall'art. 20 della legge n. 689/81, previo sequestro cautelare ai sensi dell'art.13.

Art. 15 - INDIVIDUAZIONE AREE URBANE DI PARTICOLARE TUTELA

1. Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal comma 3 dell'art. 9 del decreto legge. n. 14/2017 convertito, con modificazioni, in legge n. 48/2017, l'allegato 1 del presente regolamento individua l'elenco delle aree urbane oggetto di particolare tutela in quanto su di esse insistono scuole, plessi scolastici e siti universitari, musei, aree e parchi archeologici, complessi monumentali o altri istituti e luoghi della cultura o comunque interessati da consistenti flussi turistici, ovvero adibite a verde pubblico.
2. Devono considerarsi comprese nell'elenco di cui all'allegato 1 le aree esterne limitrofe alle zone in esso individuate nella misura di cinquanta metri calcolati oltre il perimetro delle stesse.
3. L'elencazione delle aree e dei luoghi di cui al primo comma del presente articolo, potrà essere variata con deliberazione della Giunta Comunale nella misura non superiore al 10% della superficie, in aumento o in diminuzione, rispetto all'area complessivamente individuata anche con la individuazione di nuove aree purché rientranti nella tipologia esplicitata nel primo comma.

Art. 16 - TUTELA AREE INDIVIDUATE AI SENSI DELL'ART. 15

1. Laddove nelle aree individuate dall'articolo precedente vengano accertati comportamenti che integrano le fattispecie di ubriachezza (art. 688 codice penale), atti contrari alla pubblica decenza (art. 726 codice penale), violazioni in materia di commercio su aree pubbliche di cui all'art. 29 decreto legislativo 31 marzo 1998, n.114 e parcheggiatori e guardiamacchine abusivi (art.7, comma 15 bis Codice della Strada), accertata la condotta illecita, al trasgressore viene ordinato l'allontanamento, previsto dall'art. 9, comma 1 della legge 18 aprile 2017, n. 48, dal luogo in cui è stato commesso il fatto nelle forme e con le modalità di cui all'art. 17 di que-

sto Regolamento.

2. All'interno delle medesime aree, è vietato l'ulteriore stazionamento sul posto o l'occupazione di spazi pubblici da parte dei responsabili delle violazioni alle norme di cui all'articolo 9, comma 3, e all'articolo 14 del presente Regolamento. Negli stessi casi, qualora nella medesima area venga ripetuta la violazione commessa in precedenza, impedendo la libera accessibilità e fruibilità di monumenti, edifici pubblici e privati, aree destinate al transito di persone o veicoli e all'uso di apparecchiature automatiche, si applica il provvedimento di allontanamento previsto dall'art. 9, comma 1 della legge 18 aprile 2017, n. 48, nelle forme e con le modalità di cui all'art. 17 di questo Regolamento.

Art. 17 - PROCEDURE PER L'ADOZIONE DELL'ORDINE DI ALLONTANAMENTO

1. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, delle sanzioni amministrative accessorie e delle misure ripristinatorie previste dalla legge e dal presente regolamento, l'accertamento della violazione delle previsioni richiamate all'articolo precedente all'interno del perimetro delle aree definite a norma del precedente art. 15 e specificamente individuate nell'allegato 1 al presente regolamento, comporta, per chi abbia accertato la violazione, l'obbligo di contestare per iscritto al trasgressore l'ordine di allontanamento di cui all'art. 9, del decreto legge n. 14/2017, come convertito dalla legge n. 48/2017.
2. Nell'ordine sono riportate le motivazioni sulla base delle quali è stato adottato ed è specificato che la persona destinataria dello stesso non può fare ingresso in alcune delle aree definite a norma dell'art. 15, a prescindere dall'attività che si eserciti o svolga, per la durata di quarantotto ore dall'accertamento del fatto e della contestazione dell'ordine. Il personale che accerta la violazione all'ordine scorta la persona all'esterno dell'area e, tramite il proprio Comando, trasmette copia dell'ordine di allontanamento con immediatezza al Questore, con richiesta di adozione del provvedimento di cui all'art. 10, comma 2, del decreto legge n. 14/2017, come convertito dalla legge n. 48/2017.

Art. 18 – MISURE A TUTELA DELLA SICUREZZA NELL'ACCESSO AI SITI ISTITUZIONALI DEL COMUNE

1. In attuazione dell'art. 85 del regio decreto n. 773/1931 e dell'art. 5 della legge n. 152/1975 è vietato nelle sedi istituzionali dell'Amministrazione Comunale, compresi gli Enti e le Società partecipate sotto il suo diretto e totale controllo, l'uso di mezzi atti a rendere difficoltoso il riconoscimento della persona senza giustificato motivo.

Art. 19 - ASSUNZIONE DI SOSTANZE STUPEFACENTI O PSICOTROPE

1. Al fine di garantire la fruibilità, il decoro e la sicurezza delle aree pubbliche, o aperte al pubblico, è vietato assumere sul posto sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alle Tabelle I – II – III – IV dell'art. 14 del D.P.R. n.309/1990.
2. È, altresì, vietato compiere evidenti atti preparatori volti all'assunzione sul posto di sostanze stupefacenti.

Art. 20 - DISCIPLINA ANTI-BULLISMO

1. Ferme restando le misure che gli istituti scolastici adotteranno per prevenire e combattere il fenomeno del bullismo, è vietato, in tutte le aree pubbliche ed all'interno dei veicoli del trasporto pubblico, infastidire, mediante atteggiamenti di prepotenza, intimidatori e verbalmente aggressivi, gli studenti e i cittadini, ritenuto che il c.d. bullismo può costituire pregiudizio per la sicurezza urbana e nocimento per la civile convivenza.

Art. 21 - GIOCHI SULLE AREE PUBBLICHE

1. Sulle pubbliche vie, piazze ed in qualsiasi altro luogo pubblico o privato ad uso pubblico è proibito:
 - a) praticare giochi che provocano disturbo o molestia ai cittadini;
 - b) gettare palle di neve contro passanti o persone intente ad altre attività;
 - c) gettare pietre od altri oggetti atti ad offendere persone, animali e cose.

Art. 22 - PUBBLICA QUIETE E TRANQUILLITÀ DELLE PERSONE

1. Il Comune tutela e assicura la quiete e la tranquillità delle persone quale presupposto della qualità della vita in città. Ferme restando le disposizioni contenute nelle leggi statali e regionali, è fatto divieto a chiunque, col proprio comportamento nei luoghi pubblici come nelle private dimore, di disturbare la pubblica quiete e la tranquillità delle persone, anche singole, in rapporto al giorno, all'ora ed al luogo in cui il disturbo è commesso, secondo il normale apprezzamento. Ai fini del suddetto apprezzamento, si rimanda alle fasce orarie individuate dall'art. 45 del Regolamento per la disciplina delle attività rumorose adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 17 marzo 2015.

Art. 23 - RUMORI PROVOCATI DA ANIMALI

1. Il detentore di animali d'affezione o da compagnia deve adottare tutte le misure idonee ad evitare il disturbo della quiete pubblica e privata, specialmente di notte e durante le ore destinate al riposo delle persone, anche custodendo l'animale in un luogo adatto ad evitare il propagarsi all'esterno del rumore.

Art. 24 – NORMA SUSSIDIARIA PER LA PREVENZIONE DEGLI INCENDI

1. È vietato bruciare materiali di qualsiasi tipo o accendere fuochi nel territorio comunale compresi fuochi liberi o sterpaglie, siepi, erba degli argini di fossi, scarpate nonché materiali di varia natura presenti nei cantieri edili. L'accensione di fuochi all'aperto è consentita qualora autorizzata in relazione a manifestazioni popolari e a

motivi fitosanitari specificatamente previsti dalla competente Autorità. È consentita l'accensione di fuochi in agricoltura per motivi specificatamente previsti dalla normativa vigente o comunque legati alle pratiche colturali.

2. È vietato l'uso di bracieri, griglie e barbecue su aree pubbliche, se non autorizzati.

Art. 25 – ARTIFICI PIROTECNICI

1. Ad eccezione di manifestazioni pubbliche di particolare rilevanza religiosa e/o storico sociale, per le quali è consolidata la tradizione dell'uso di artifici pirotecnici, o di manifestazioni promosse od organizzate dall'Amministrazione Comunale, è vietato far esplodere botti o petardi di qualsiasi tipo:
 - a) in tutti i luoghi, coperti o scoperti, pubblici o privati, in cui si svolgono manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico, di qualsiasi tipo; gli organizzatori responsabili delle iniziative dovranno affiggere appositi cartelli pubblicizzanti il divieto ed assicurare, con proprio personale, un'assidua sorveglianza, per il rispetto di quanto sopra, avvertendo tempestivamente, se del caso, le forze dell'ordine;
 - b) all'interno di asili, scuole, ospedali, case di cura, comunità varie, uffici pubblici e ricoveri di animali (es. canile, gattile, etc.), nonché entro un raggio di 200 metri da tali strutture.
2. La vendita negli esercizi commerciali abilitati è consentita esclusivamente nel rigoroso rispetto dei limiti e delle modalità stabilite dalla legge, con particolare riguardo al quantitativo massimo che può essere detenuto presso ciascun punto vendita, all'etichettatura e alle norme poste a tutela dei minori.
3. In considerazione del particolare rischio che si potrebbe configurare è vietato il commercio in forma itinerante di artifici pirotecnici.

Art. 26 - SGOMBERO NEVE

1. I conduttori, o i proprietari residenti, o gli amministratori di qualsiasi stabile, ed i titolari di attività commerciali, artigianali e di pubblici esercizi, sono tenuti anche solidamente a spazzare la neve dai marciapiedi e dai sottoportici, lungo tutto il fronte prospiciente le relative attività o pertinenze. In mancanza del marciapiede da ambo i lati della strada, l'obbligo si limita allo sgombero di un solo metro dal fronte delle case, senza ingombrare la sede stradale.
2. Tutti coloro che, a norma del comma precedente, hanno l'obbligo di spazzare la neve, hanno altresì quello di togliere immediatamente lo strato di ghiaccio che si fosse formato, non mancando di spargervi sopra, nel frattempo, sostanze idonee ad impedire lo sdruciolamento.
3. In caso di previste gelate notturne è opportuno provvedere spargendo sostanze idonee (come ad esempio il sale) per evitare la formazione di ghiaccio.

Art. 27 - MESTIERI DI STRADA

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 121, comma 3 del Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773 (TULPS - Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza), l'arte di strada, intesa come qualsiasi forma d'arte che utilizza spazi pubblici o aperti al pubblico è svolta in forma spontanea senza fine di lucro.
2. Lo svolgimento dell'attività degli artisti di strada è vietata:
 - a) davanti all'entrata di chiese o edifici di culto negli orari delle funzioni;

- b) in prossimità di strutture sanitarie o assistenziali;
 - c) in prossimità di scuole e biblioteche negli orari di fruizione delle stesse.
3. Qualora si ravvisi sussistere intralcio alla circolazione verranno applicate le specifiche disposizioni del Codice della Strada. I soggetti possono essere invitati da un Pubblico Ufficiale a lasciare prontamente la postazione in caso di disturbi e incompatibilità specifiche.
4. Gli artisti devono rispettare le seguenti prescrizioni, ossia che:
- a) non venga esercitato il commercio ambulante (tranne nei casi previsti dall'art. 61, comma 12, lettera f, decreto ministeriale del 4 agosto 1988 n. 375: "*è consentita la vendita di prodotti di ingegno relativi all'espressione artistica*");
 - b) non sia impedita la normale circolazione pedonale, non siano impediti gli accessi ad esercizi commerciali e non vengano ostacolate altre attività commerciali; non si dovrà in ogni caso costituire pericolo per l'incolumità delle persone ovvero per la sicurezza di strutture o cose;
 - c) non sia turbata la quiete pubblica. È vietato l'utilizzo di impianti di amplificazione acustica, come previsto dall'art. 43 del Regolamento comunale per la disciplina delle attività rumorose;
 - d) non si chieda il pagamento di un biglietto, né si chieda un preciso corrispettivo per l'esibizione. Al termine di ogni prestazione è fatto obbligo di rimuovere qualsivoglia oggetto utilizzato per lo svolgimento della medesima e di lasciare il suolo pulito. È fatto inoltre divieto di utilizzare durante la propria performance, uno o più animali di qualsiasi specie.
5. Per l'occupazione dello spazio pubblico si rinvia al Regolamento TOSAP del Comune di Rovigo.
6. L'artista di strada è responsabile di eventuali danni al manto stradale o a qualsiasi altra infrastruttura pubblica o privata che possano essere causati dalla propria esibizione. L'Amministrazione Comunale declina ogni responsabilità in ordine a eventuali danni a persone o cose derivanti da un comportamento dell'artista in cui si configuri imprudenza, inosservanza delle leggi, dei regolamenti e delle elementari norme di sicurezza.
7. Le aree occupate devono essere mantenute pulite.

Art. 28 - MESTIERI AMBULANTI

1. Fatto salvo quanto previsto dalle norme di pubblica sicurezza, i mestieri ambulanti, sono consentiti previo ottenimento dell'autorizzazione comunale.

Art. 29 - SANZIONI

1. Nel rispetto di quanto indicato dal successivo art. 30, le violazioni alle disposizioni del presente Regolamento comportano una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25 a € 500.
2. In tutti i casi in cui la violazione degli articoli del Regolamento comporti una modificazione dello stato dei luoghi (ad esempio nei casi di imbrattamento, rottura, sottrazione, presenza di cumuli e sostanze, ecc.) è fatto obbligo, da parte del trasgressore o dell'obbligato in solido, di provvedere al ripristino degli stessi, così come da intimazione notificata con verbale. In caso di inottemperanza, il Comune potrà provvedere rivalendosi, per le spese, nei confronti dell'inadempiente.

Art. 30 - PROCEDIMENTO SANZIONATORIO

1. Il procedimento sanzionatorio e quello relativo all'opposizione trova regolamentazione specifica nella legge 24 novembre 1981, n. 689.
2. Ai sensi dell'art. 16, comma 2, della legge 24 novembre 1981, n. 689, la Giunta Comunale, con apposita deliberazione, potrà, stabilire un diverso importo dei pagamenti in misura ridotta.
3. Quando le norme del presente Regolamento dispongono che, oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria, vi sia l'obbligo di cessare un'attività o un comportamento illecito o la rimessa in pristino dei luoghi, ne deve essere fatta espressa menzione sul verbale di accertamento e contestazione della violazione.
4. Detti obblighi, quando le circostanze lo esigono, devono essere adempiuti immediatamente, altrimenti l'inizio dell'esecuzione deve avvenire nei termini indicati nel verbale di accertamento.
5. Quando il trasgressore si rifiuti o non esegua l'obbligo imposto in applicazione e nei termini di cui al comma precedente, l'Amministrazione Comunale emetterà formale ordinanza per il ripristino dei luoghi o delle condizioni igieniche ed il termine entro cui provvedere. Decorso inutilmente tale termine, si procederà ai sensi dell'art. 650 del codice penale e si provvederà d'ufficio all'esecuzione dell'obbligo stesso. L'Amministrazione provvederà d'ufficio all'esecuzione delle opere di ripristino quando l'intervento preveda una qualificazione tecnica e professionale specifica in conformità con la normativa vigente. Le spese sostenute per l'esecuzione sono sempre a carico del trasgressore.
6. Qualora alla violazione di norme del presente Regolamento, o all'inosservanza di prescrizioni specifiche contenute nell'atto di concessione o di autorizzazione, conseguano danni a beni comuni, il responsabile, oltre a corrispondere la sanzione amministrativa pecuniaria per l'accertata violazione, è tenuto al rimborso di tutte le spese occorrenti per il loro ripristino. Ove il responsabile sia minore o incapace, l'onere del rimborso e del pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria graverà su chi esercita la potestà.

Art. 31 - ABROGAZIONI DI NORME

1. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento è abrogato e cessa pertanto di avere efficacia il regolamento di Polizia Urbana deliberato dal Consiglio Comunale in seduta 9 ottobre 1923 al n. 7893 ed approvato dalla G.P.A. con decisione 30 novembre 1923 n. 12275 II, nonché ogni altra disposizione prevista da regolamenti ed ordinanze comunali, contraria e incompatibile con le norme del presente regolamento.

Art. 32 - RINVII AD ALTRI REGOLAMENTI

1. Le disposizioni del presente Regolamento sono complementari e connesse a quelle dei seguenti regolamenti:
 - a) "Regolamento per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e applicazione della relativa tassa";
 - b) "Regolamento occupazione suolo pubblico mediante dehors e altre installazioni a carattere provvisorio";
 - c) "Regolamento per la tutela del verde urbano";
 - d) "Regolamento rifiuti";
 - e) "Regolamento per la tutela degli animali e norme di polizia veterinaria";
 - f) "Regolamento per il controllo delle attività rumorose".

**ALLEGATO 1 - ELENCO DELLE AREE URBANE DI PARTICOLARE TUTELA AI SENSI DELL'ART. 15
DEL REGOLAMENTO**

1. piazza Vittorio Emanuele II
2. piazza Garibaldi
3. piazza XX Settembre
4. piazza Merlin
5. piazza Matteotti
6. piazza Tienanmen
7. piazzale Soccorso
8. piazza San Bortolo
9. stazione dei treni e suo piazzale
10. piazzale Cervi
11. giardini Due Torri
12. giardini Marconi (dopo lavoro ferroviario)
13. giardini di viale Europa/viale Tisi Da Garofolo
14. parco "Cibotto"
15. parco di S. Bortolo
16. parco Langer
17. parco ex Ospedale Psichiatrico
18. giardini in via della Resistenza
19. parco Rosetta Pampanini (San Pio X)
20. zona Censer
21. riviera San Pio X
22. zona Benedetto Croce
23. giardini Baden Powell
24. plessi scolastici e ai siti universitari presenti sul territorio comunale